



# CITTA' DI VIBO VALENTIA

89900 - Vibo Valentia Piazza Martiri d'Ungheria - P.I. 00302030796  
Tel. 0963/599232 Centralino 0963/599111 – pec: protocollocomunivibo@pec.it

## ORDINANZA SINDACALE N. 878 DEL 16.1.2021

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente. Emergenza COVID-19  
**Sospensione attività didattica in presenza dal 18 al 23 gennaio 2021**  
**Frazione Piscopio.**

### IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. -6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis, e dell'art. 4;

Il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e in particolare, l'articolo 1, comma 1;

Il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità" operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (VE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2021;

Il DPCM del 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19' e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19';

Il DPCM del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Il DPCM del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

L'ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21.08.2020 avente ad oggetto "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia";

Visto il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza del Ministro per la Salute con cui la Regione Calabria rientra tra i territori per i quali si applicano le misure di contenimento di cui all'art. 3 del predetto DPCM;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 98 del 28 dicembre 2020 “ *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Fabrizia (VV) ed alla frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia;*

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 05 gennaio 2021 “ *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga dell'Ordinanza n. 98/202;* e che la stessa proroga la “zona rossa” per la frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia, **fino a tutto il 15 gennaio 2021;**

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 2 del 15 gennaio 2021 “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative...al Comune di Vibo Valentia (Frazione di Piscopio)*” e che la stessa proroga la “zona rossa” per la frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia, **fino a tutto il 23 gennaio 2021;**

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 gennaio 2021;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2 “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*” con il quale sono stati -tra l'altro- prorogati al 30 aprile 2021 i termini di cui all'art. 1 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 e sono state fissate dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021 ulteriori disposizioni da applicarsi sull'intero territorio nazionale;

Ritenuto che, con riguardo alla particolare evidenza epidemiologica che si è venuta a creare nella frazione Piscopio, la riapertura dell'attività didattica ed educativa “in presenza” potrebbe peggiorare significativamente la situazione sanitaria con pericolo di innalzamento della curva di rischio;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art.32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.V.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ";

Visto l'art. 18 D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

Per i motivi di cui in premessa,

### **ORDINA**

**La sospensione, in via cautelativa, dell'attività didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nella Frazione di Piscopio del Comune di Vibo Valentia, per il periodo dal 18.01.2021 fino al 23.01.2021 compreso,**

Inoltre

### **DISPONE**

che i Dirigenti scolastici interessati, in ossequio ai protocolli ministeriali:

- α) tengano informati gli uffici dell'ASP competenti circa notizie di eventuali casi di positività di loro conoscenza e comunichino, altresì, eventuali notizie utili a favorire una più approfondita conoscenza della situazione epidemiologica;
- β) facciano effettuare, prima della riapertura, la sanificazione di tutti i plessi.

### **DEMANDA**

ai Dirigenti scolastici interessati per le eventuali soluzioni didattiche rivolte agli alunni con particolari esigenze, quali ad esempio gli alunni affetti dal disturbo dello spettro autistico.

### **DA' ATTO**

Che l'Ordinanza n. 2 del 15.01.2021 del Presidente della Regione Calabria dispone la proroga dell'Ordinanza del P.G.R. nr. 98 del 28.12.2020, relativa alle limitazioni nella frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia (**ZONA ROSSA**) **fino a tutto il 23.01.2021.**

### **DISPONE**

- 1) che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- 2) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC affinché ne diano esecuzione e la rendano nota con affissione di copia all'ingresso di ogni plesso e con pubblicazione sui propri siti e istituzionali.
- 3) che sia comunicata, a mezzo PEC:  
al Prefetto della Provincia di Vibo Valentia;  
al Questore di Vibo Valentia;  
al Comando di Polizia Locale di Vibo Valentia;  
all'ASP di Vibo Valentia;
- 4) la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web dell'Ente ed all'Albo Pretorio.

### **DÀ ATTO**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**IL SINDACO**  
**f.to Avv. Maria Limardo**